

COMUNE DI ORIA

**Estratto Determinazione Servizio 4 Settore - Ufficio Tecnico Manutentivo 16 luglio 2024, n. 959**

**DETERMINA DI NON ASSOGGETTABILITÀ`- PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ` A V.I.A. (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE). Progetto di apertura cava di tufo calcarenitico sito in agro di Oria (BR) Località Danusci.**

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot.n. REP\_PROV\_BR/BR-SUPRO/48892 del 26/11/2021, per il tramite del portale SUAP impresa in un giorno, la ditta **TARANTINO COSIMO S.R.L. con sede legale in Avetrana (TA) alla via Umbria, snc; P.IVA 02916400738**, formulava istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Per l'intervento di **"Apertura cava di Tufo Calcarenitico in agro di Oria (BR) località Danusci, Fg. 60 p.lle 15-24-2529"**, in quanto l'intervento risulta compreso tra quelli di cui all'elenco B.3-B.3.m bis dell'allegato B alla L.R. Puglia n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

....omissis....

**DATO ATTO CHE:**

- il Progetto di Apertura di nuova cava del tipo "a fossa", su area che interessa particelle site in Località Danusci del comune di Oria, ricadente nella Tavoletta 1:50.000 IGM 465 "Torre Santa Susanna" III N.O. a quota di m.80 circa s.l.m., ed individuata nella Carta Giacimentologica allegata al P.R.A.E. come *"Calcareniti e calcilutiti variamente cementate di aspetto tufaceo"*, e prevede:
  - Area di coltivazione – Fg. 60 - p.lle 15-24-25-29;
  - Superficie totale di intervento pari a 19.500,00 mq ;
  - Superficie di scavo pari a 12.000,00 mq ;
  - Volume del giacimento complessivo pari a circa 151.200,00 mc;
  - Materiale estratto pari a circa 15.100 mc/anno;
  - Periodo di coltivazione pari a 10 anni;
  - Periodo di recupero pari a 2 anni;
- L'intera area di progetto verra coltivata in due fasi e prima dell'inizio dei lavori di estrazione, sull'intera area verra realizzata la recinzione alta 2 m, mediante muretto in conci di tufo con sopra rete metallica e paletti in ferro, la canaletta di corrivazione perimetrale a ridosso della recinzione, la siepe frangivento; verranno apposti cartelli ammonitori, posti a distanza l'uno dall'altro di 20 m e tutta la cartellonistica di segnaletica per la sicurezza.

La prima fase consistera nell'eseguire tutte quelle opere per mettere in sicurezza il cantiere e dare un'adeguata protezione all'ambiente circostante (recinzione con muretto in tufi e soprastante rete metallica sul perimetro dell'intera area dei terreni in disponibilita e con sola rete metallica e paletti in ferro attorno all'area di estrazione; canalette di corrivazione; siepe frangivento lungo il perimetro di cava; apposizione di cartelli ammonitori per la sicurezza; impianto mobile con idranti nebulizzatori per inumidire le vie di transito, i piazzali e i cumuli di scarto, al fine di abbattere la diffusione di polveri in atmosfera).

Quindi si asporterà sull'intera area di scavo di mq. 3800 (parte dell'area della prima fase di 7650mq non scoperta) il terreno vegetale (1.900 mc), che sarà accantonato nell'apposita area indicata nella Tavola 3/A, per essere riutilizzato alla fine per il ripristino dell'area sbancata; gli strati immediatamente sottostanti sono caratterizzati da giacimento "Tufo Calcarenitico" utile.

Si eseguirà quindi l'approfondimento "a fossa" fino alla profondità prevista (-12 m dal p.c.), con una scarpata, sui tre lati, di 12 m intervallata da un ripiano largo 3 m e realizzando la rampa di accesso con pendenza del 10%, come previsto in progetto. In questa fase, che durerà 6 anni, verranno estratti mc. 91.800 di giacimento in posto.

Alla fine dell'estrazione verra effettuato il recupero dell'area sbancata, consistente nel ricolmamento parziale dello scavo col materiale sfrido (mc. 18.300), con sovrastante vespaio drenante (m. 1,00) e terreno vegetale (m. 0,50). L'area così sistemata, alla profondità di m 8 da p.c., verra restituita all'uso agricolo per

seminativo.

La seconda fase consista nell'avanzamento del fronte di coltivazione nella successiva area di mq. 4.950, procedendo col medesimo metodo di coltivazione della 1a fase.

In questa fase, che durerà 4 anni, verranno estratti mc. 59.400 di giacimento in posto.

Alla fine della coltivazione, analogamente alla prima fase, verrà ripristinata l'area a terreno agricolo per seminativo.

Alla fine della coltivazione, analogamente alle precedenti fasi, verrà ripristinata l'area a terreno agricolo per seminativo. A seguito del recupero con giacimento di sfrido presente in loco si è previsto di recuperare totalmente la cava con Terre e Rocce di scavo derivanti da cantieri autorizzati procedendo per 2 fasi successive:

La prima fase consista nel portare il piano di fondo cava della seconda fase a quota 74 m s.l.m., quindi creando un piano omogeneo con l'area della prima fase ( i lotti così definiti per il riempimento sono individuati dai numeri 1-2-3-4)

La seconda fase consista nel riempimento della cava fino a p.c. e quindi fino a quota media 80 m s.l.m.; successivamente si ripristinerà il suolo ad uso agricolo procedendo con lo spandimento di terreno vegetale. Entro 2 anni successivi alla ultimazione dei lavori di estrazione, verranno completate le opere di recupero ambientale dell'intera area mediante la regolarizzazione delle acque meteoriche, la sistemazione delle due rampe di accesso al fondo cava, la dismissione degli impianti e la sistemazione dell'area del fondo cava a terreno agricolo per seminativo.

....omissis.....

**DATO ATTO** che, in riscontro alla consultazione di questa Autorità competente riferita al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., sono arrivati i seguenti pareri definitivi:

PROVINCIA DI BRINDISI - Settore Ambiente

*"...a seguito della conclusione positiva della procedura di Verifica di VIA in questione, la Società proponente dovrà presentare istanza di AUA ex D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto come disciplinato dall'art. 268 del suddetto D.Lgs. "...si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività";*

ACQUEDOTTO PUGLIESE

*"...per quanto di propria competenza, **rilascia il proprio nulla-osta** di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi";*

REGIONE PUGLIA – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici

*"...in merito al procedimento di cui all'oggetto il servizio scrivente...attesta che **non risultano gravati da Uso Civico** i terreni attualmente individuati catastalmente al Fg. 60 p.lle 15-24-25-29".*

ARPA PUGLIA

relativamente agli esiti favorevoli istruttori trasmessi si segnala: *"...**Permane criticità. Non Relazionato**", in merito a "...parare Arpa prot.n. 21443 del 28/03/2022: Non risulta relazionato in merito agli impatti prodotti dall'attività di cava nei confronti di tutti gli elementi bersaglio, posti a una distanza non inferiore a 500 metri dalla cava. Controdeduzione del Proponente: Si rimanda alla Relazione Tecnica Studio Previsionale di Impatto acustico (ALLEGATO 5) e alla Relazione sul PMA (ALLEGATO6) chiarendo gli aspetti mitigativi sulle emissioni polverulente adottate dalla cava".*

REGIONE PUGLIA – Sezione Risorse Idriche

*"..Tanto premesso, in riferimento al procedimento in oggetto si **esprime parere favorevole alle seguenti condizioni** ambientali: 1. nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; 2. Le acque reflue di tipo domestico, eventualmente presenti, siano gestite conformemente al R.R. n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016. A tal proposito si precisa che l'art.10 bis vieta il cosiddetto "deposito temporaneo" dei reflui, pertanto si rende necessario l'adeguamento del sistema adottato ai trattamenti appropriati come riportati all'*

allegato 3 del richiamato R.R. n.26/2011.”

REGIONE PUGLIA – Servizio Attività Estrattive

“...Nell’ipotesi che la configurazione iniziale di progetto sia conforme allo stato dei luoghi e non dia luogo alla fattispecie di cui all’art. 32 della l.r. n.22/2019, e pertanto in via subordinata agli accertamenti di cui sopra, si rende con la presente **parere favorevole alle seguenti condizioni**: - L’esercizio dell’attività estrattiva è condizionato e subordinato alla prestazione da parte del titolare dell’autorizzazione di una garanzia finanziaria dimensionata in base al computo metrico approvato, a favore del Comune di Oria (BR). Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa così come disposto dall’art. 17 della L.R. 22/2019.

Si riportano di seguito le ulteriori prescrizioni da osservare in fase di attuazione del progetto ed esercizio dell’attività estrattiva:

a. L’esercente deve attenersi al progetto di coltivazione e recupero approvati all’esito del presente procedimento. La realizzazione di opere in variante è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 9 della l.r. 22/2019 ,

b. L’esercente deve trasmettere alla ASL e, per conoscenza, al Servizio scrivente, entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’autorizzazione all’esercizio, copia digitale del progetto di coltivazione e recupero e piano di gestione rifiuti di estrazione come da ultimo modificati ed adeguati a seguito degli esiti del procedimento unico di autorizzazione. Tanto al fine di consentire al Comune e alla ASL competente di svolgere le funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell’autorizzazione, nonché le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. n.128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell’ingegnere capo,

c. Produrre garanzia finanziaria così come definita all’esito del procedimento,

d. Trasmettere:

- al Comune e alla ASL competente e, per conoscenza, al Servizio Attività Estrattive variazione della DE Denuncia di Esercizio, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito del Servizio <http://www.sit.puglia.it/portal/attivitaestraztive>;
- al Comune e alla ASL competente il DSS documento sicurezza e salute (per conoscenza al Servizio Attività Estrattive) sulla valutazione delle condizioni di sicurezza nei luoghi e degli impianti, ai sensi del combinato disposto artt. 6-24 e 28 del DPR 128/59 e artt. 6-9-20 e 52 del D. L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e Sicurezza sul lavoro; ”.

e. apporre all’accesso della cava il cartello riportante le indicazioni circa l’atto autorizzativo di trasferimento, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;

f. realizzare la recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a metri 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l’apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura “Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi”;

g. rispettare la normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 “Norme di polizia mineraria” ed ex D.lgs. 624/1996 e D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

h. tutte le opere edilizie interne all’area di cava autorizzata devono essere dotate di titoli edilizi e relativa “agibilità” ai sensi di legge, nonché in possesso dei requisiti di sicurezza per i lavoratori;

i. eseguire le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;

j. consegnare copia dell’autorizzazione mineraria e di tutte le ulteriori autorizzazioni e atti di assenso necessari (ivi compreso il presente atto) al Direttore Responsabile dei lavori, all’atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull’apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

*k. trasmettere al Comune di Oria e alla scrivente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive:*

*- entro 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al punto a. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;*

*- entro il 31 marzo di ogni anno, o altra data fissata dalla regione: 1) scheda statistica; piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 3) la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti; 4) l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex art 6 e 52 del D. L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle ordinanze del Servizio scrivente n. 1-2-3- del 2011;*

*l. la presente autorizzazione, è subordinata altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro di gestione dei rifiuti estrattivi, nonché delle prescrizioni espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria.*

*m. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Comune e alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Comune;*

*n. per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;*

*o. garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo nel corso dei lavori autorizzati, in ottemperanza al DPR n.128/1959;*

*p. la gestione dei rifiuti di estrazione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i. secondo il piano di gestione approvato ed è fatto divieto assoluto di introdurre in cava materiali provenienti dall'esterno dell'area autorizzata. Qualora sia necessario variare le modalità di gestione dei rifiuti di estrazione l'esercente è tenuto ad aggiornare il relativo piano.*

*q. È fatto divieto di introdurre al fine di realizzare colmamenti, anche parziali, delle depressioni di cava, materiali appartenenti alla categoria dei "rifiuti", in quanto assoggettabili alla specifica normativa in materia;*

*r. I materiali di ricolmamento delle depressioni di cava, prima del loro utilizzo, devono essere ridotti ad una idonea granulometria e posti sulle superfici di cava secondo modalità e morfologie atte a garantire le condizioni di stabilità.*

*s. tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza alle disposizioni di legge;*

*t. eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'intervento in progetto, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;*

*u. prima dell'abbandono della cava l'esercente [ obbligato al recupero e messa in sicurezza del sito previo smantellamento e smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree; le opere complementari e pertinenze di cava connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, fabbricati, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;*

*v. in ciascuna fase dei lavori devono essere poste in opera tutte le misure necessarie per il contenimento delle polveri e dei rumori e deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure di regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;*

*w. è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza dalle infrastrutture ex art.36 della l.r. n.22/2019; le*

distanze dalle infrastrutture previste nel progetto di coltivazione e recupero come approvato all'esito del presente procedimento rivestono il carattere di misura di sicurezza ai sensi del D.P.R. n.128/1959. Qualora l'esercente intenda effettuare scavi a distanze minori è tenuto a presentare apposita istanza ex art.36 comma 3 al Comune competente.

x. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 22/2019, ad approvazione del Comune. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse qualora necessari.

y. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, l'esercente è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione al ritrovamento alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - province di Lecce, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

z. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, sanitaria, ecc.; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;"

....omissis.....

#### DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI RITENERE**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il Progetto di "Apertura cava di Tufo Calcarenitico in agro di Oria (BR) località Danusci, Fg. 60 p.lle 15-24-2529", presentato dalla Ditta TARANTINO COSIMO S.R.L. con sede legale in Avetrana (TA) alla via Umbria, snc; P.IVA 02916400738, **ESCLUSO** dall'applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate da tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, che di seguito si intendono integralmente riportare e trascritte;
3. **DI SUBORDINARE**, ai sensi dell'art. 16 co. 8 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l'efficacia del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA a:
  - Rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
  - Rispetto delle condizioni ambientali riportate nel Piano di Monitoraggio Ambientale;
4. **DI PORRE** a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;
5. **DI PRESCRIVERE** che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
6. **DI STABILIRE** che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP, alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, al Comune di Oria per la verifica di coerenza con quanto assentito;
7. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di

*pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;*

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;*
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;*

- 8. DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 16 co. 9 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, che Arpa Puglia – D.A.P. Brindisi e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Proponente ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento, con oneri a carico del Proponente;
- 9. DI DICHIARARE** che, in caso di variazioni sostanziali in fase di progettazione, sarà necessario richiedere a questa Direzione un parere in merito all'attivazione di una nuova procedura di Verifica ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 10. DI DEMANDARE** al Servizio Attività Estrattive della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia la verifica, in sede di rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio, del rispetto delle condizioni/ prescrizioni in fase progettuale/cantiere ed in fase di esercizio, di cui al presente provvedimento;
- 11. DI PRECISARE** che il presente provvedimento non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;
- 12. NOTIFICARE** a mezzo Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla società proponente;
- 13. TRASMETTERE** a mezzo Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento ai S.C.M.A. su elencati, consultati nell'ambito del presente procedimento;
- 14. PUBBLICARE** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm. ii. dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul portale web del Comune di Oria all'Albo Pretorio on-line;
- 15. DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non comportando impegno di spesa;
- 16. DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- 17. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. .